

ALLEGATO A alla delibera di GC

**Disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore ad
Euro 40.000**

(MODIFICA DELLA VERSIONE DEL 27/12/2017 – TESTO COORDINATO)

INDICE

Art.1 - Oggetto e limiti di applicazione.....	pag. 3
Art. 2 - Procedure di acquisizione.....	pag. 3
Art 3 - Indagine esplorativa informale.....	pag. 4
Art. 4 - Albo fornitori.....	pag. 4
Art. 5 - Determinazione di affidamento unica.....	pag. 5
Art. 6 – Garanzie.....	pag. 6
Art. 7 - Modalità di verifica dei requisiti.....	pag. 6
Art. 8 - Stipulazione del contratto.....	pag. 7
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	pag. 8
Art. 10 – Norme di comportamento.....	pag. 8
Art. 11 – Attestazione di regolare esecuzione.....	pag. 8
Art. 12 – Oneri fiscali.....	pag. 8
Art. 13 – Norme transitorie - entrata in vigore.....	pag. 8
Art. 14 – Clausola finale.....	pag. 8

Art. 1
Oggetto e limiti di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento disciplinano, nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida N. 4 emanate dall'ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" le procedure da seguire per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore ad Euro 40.000,00, per lo svolgimento delle indagini di mercato e per la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici da consultare nelle procedure di affidamento.
2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è regolato dalle seguenti disposizioni:
 - art. 36, comma 2, lettera a) e comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (in seguito Codice dei contratti);
 - art. 1, comma 502, lett. c), della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale ha modificato ed integrato l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. L'espletamento delle procedure di affidamento disciplinate dal presente provvedimento garantisce il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice dei contratti e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento degli appalti.
4. Le seguenti disposizioni sono utilizzate nel rispetto dell'attività di programmazione delle spese effettuata nell'ambito dei documenti di pianificazione previsti dalla normativa vigente.
5. E' in ogni caso sempre possibile avvalersi di procedure che prevedano il confronto competitivo secondo le modalità previste dal Codice dei contratti.
6. E' in ogni caso sempre possibile avvalersi del vigente "*Regolamento per il procedimento di acquisizione semplificata per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 2.500,00 e per lavori di importo inferiore ad Euro 5.000,00.*"

Art. 2
Procedure di acquisizione

1. Le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche individuate dal comma 7, art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dalla legge di stabilità 2016 e dal D.M. 22 dicembre 2015, sono effettuate nel rispetto della normativa vigente.
2. Le acquisizioni di prestazioni diverse da quelle rientranti nelle categorie di cui al comma precedente, per le quali non vi sia una Convenzione attiva Consip ovvero una Convenzione attiva della Centrale Regionale di Committenza (SCR) ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i., o per le quali, pur essendoci una Convenzione attiva, si intenda realizzare un prezzo inferiore ad essa, sono effettuate come indicato ai commi seguenti.
3. Le acquisizioni di "*beni e servizi informatici e di connettività*", ai sensi dell'art. 1, comma 512, della L. 28/12/2015 n. 208 – Legge di Stabilità 2016 – sono soggette all'obbligo di approvvigionamento attraverso il Mercato Elettronico (MEPA).

4. Le acquisizioni di prestazioni diverse dalla categoria “*beni e servizi informatici e di connettività*” sono effettuate, in via prioritaria, utilizzando il Mercato Elettronico (MEPA) messo a disposizione da Consip (obbligatorio per l'affidamento di beni e servizi di importo uguale o superiore a Euro 1.000,00, se reperibili sul Mepa, ai sensi dell'art. 1 comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016) ovvero attraverso autonome procedure di acquisto.

Art. 3

Indagine esplorativa informale

1. Prima di dar corso all'acquisizione di lavori, servizi e forniture il RUP avvia una preliminare indagine esplorativa informale, al fine di individuare:
 - a) i potenziali affidatari interessati alla procedura (gli interessati);
 - b) le soluzioni e le condizioni economiche presenti sul mercato per soddisfare le esigenze dell'Ente (soluzioni esistenti sul mercato e preventivi).
2. L'indagine esplorativa informale può essere effettuata, alternativamente, attraverso:
 - a) la pubblicazione di un avviso (utilizzando il modello A allegato alla presente) a firma del dirigente del settore competente o dell'incaricato di posizione organizzativa delegato, contenente la descrizione del lavoro, servizio o fornitura necessaria all'Ente (con eventuale capitolato d'oneri allegato) per almeno quindici giorni che, motivandolo, possono essere ridotti a dieci, sul sito internet del Comune. L'avviso ha la finalità di invitare gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti a presentare un preventivo entro un termine prestabilito all'indirizzo PEC riservato indicato (che disponga di adeguati livelli di sicurezza), ovvero al protocollo dell'Ente in busta chiusa. Si procederà a contattare l'operatore che abbia presentato la soluzione e/o il prezzo ritenuti migliori utilizzando “la trattativa diretta” sul MEPA ovvero attraverso autonoma procedura inviando una lettera al recapito indicato se il lavoro, il servizio o la fornitura non siano presenti su MEPA;
 - b) acquisendo informazioni, dati, documenti da qualsiasi strumento disponibile (es. Mercato Elettronico) e con i mezzi ritenuti più idonei in relazione alla fattispecie e al valore dell'affidamento, assicurando, in ogni caso, la tracciabilità delle modalità seguite per lo svolgimento dell'indagine esplorativa informale e dei relativi risultati.

Le modalità utilizzate ed i risultati dell'indagine esplorativa sono descritti nella determinazione di cui all'art. 5.

3. Si può prescindere dall'indagine esplorativa informale di mercato, qualora siano garantiti il principio di rotazione ed il principio di economicità dell'azione amministrativa, dandone atto nella determinazione di cui all'art. 5.

Art. 4

Albo fornitori

1. Il RUP, in alternativa all'indagine di mercato esplorativa informale di cui all'art. 3, può individuare gli operatori economici cui affidare il lavoro, servizio o fornitura, selezionandoli, applicando la rotazione, da elenchi aperti appositamente costituiti (Albo fornitori).
2. Gli elenchi aperti sono costituiti a seguito di Avvisi pubblicati sul sito internet del Comune, attraverso i quali l'Ente rende nota la propria intenzione di realizzare liste di operatori economici, suddivise per categorie merceologiche, non contrastanti con quelle presenti sul MEPA, ed eventualmente per fasce di importo, da cui saranno selezionati gli operatori economici a cui affidare un lavoro, servizio o fornitura.
3. L'avviso per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici indica:

- a. i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti che gli operatori economici devono possedere per farne parte e che verranno attestati attraverso una dichiarazione resa in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
 - b. gli eventuali requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che gli operatori devono possedere per farne parte e che verranno attestati attraverso una dichiarazione resa in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
 - c. le categorie, le eventuali fasce di importo, con i relativi parametri in ragione di ciascuna fascia di importo;
 - d. l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;
 - e. l'informazione che l'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
 - f. l'informazione che l'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali;
 - g. l'informazione che l'esclusione dall'elenco potrà avvenire, con provvedimento motivato, nei confronti degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate;
 - che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della rispettiva attività professionale;
 - che, a seguito di verifica, non risultino più in possesso dei requisiti di ordine generale o speciale necessari all'iscrizione;
 - h. l'informazione che le comunicazioni relative alle procedure di iscrizione all'Albo o di esclusione dal medesimo sono effettuate tramite PEC.
4. L'Ente procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione.
5. Gli elenchi aperti, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito internet del Comune, con la denominazione Albo.

Art. 5

Determinazione di affidamento unica

1. Il dirigente del settore competente, o l'incaricato di posizione organizzativa delegato, alla fine dell'iter di selezione del contraente descritto nei precedenti articoli, adotta un'unica determinazione di affidamento, contenente necessariamente i seguenti elementi minimi:
 - a) il CIG e l'eventuale CUP;
 - b) l'oggetto dell'affidamento e l'interesse pubblico che con esso si intende soddisfare;
 - c) l'importo dell'affidamento e gli estremi della copertura contabile;
 - d) i tempi di esecuzione della prestazione;
 - e) le modalità di finanziamento della spesa;
 - f) le condizioni essenziali del contratto;
 - g) il nominativo dell'affidatario;
 - h) le ragioni e le modalità di scelta dell'affidatario, con riferimento all'indagine esplorativa informale di mercato di cui all'art. 3 ovvero con riferimento all'Albo fornitori di cui all'art. 4. In caso di affidamento al precedente contraente, i motivi che ne giustificano il riaffidamento, con riferimento alla qualità delle prestazioni rese e alla competitività del

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- i) il possesso in capo all'affidatario dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti e degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti, la cui verifica viene effettuata con le modalità indicate all'art. 7;
- j) l'approvazione dell'eventuale capitolato d'onori, già allegato all'avviso informale pubblicato sul sito internet del Comune;
- k) se è stata impostata la trattativa diretta sul MEPA, l'approvazione della bozza predisposta dal sistema;
- l) se trattasi di affidamento effettuato al di fuori del MEPA, la cui durata sia superiore a 6 (sei) mesi, dovrà essere indicato che potrà essere effettuato un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dall'operatore economico attestante tra l'altro il possesso di tutti i requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (in tale ipotesi, nella procedura di smistamento, la determinazione dovrà essere inviata al servizio POC, che procederà ad un sorteggio periodico come indicato all'art. 7, comma 4);
- m) l'eventuale divieto di subappalto;
- n) la clausola che la firma del contratto è subordinata al versamento della garanzia definitiva ovvero l'eventuale esonero, adeguatamente motivato, dal versamento di detta garanzia, in applicazione dell'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti.

Art. 6 Garanzie

1. In ragione dello snellimento delle procedura non viene richiesta agli operatori economici la presentazione di alcuna garanzia per la partecipazione ad essa (garanzia provvisoria).
2. Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti, è facoltà del dirigente del settore competente, o dell'incaricato di posizione organizzativa delegato, di esonerare l'operatore economico dalla presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti.
3. Nel caso di affidamenti di lavori o servizi di durata, che non si esauriscano in un'unica prestazione, è preferibile richiedere all'affidatario, prima della firma del contratto di presentare una copia della sua copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, il cui importo sia adeguato alla natura e alla rilevanza economica dell'affidamento.

Art. 7 Modalità di verifica dei requisiti

1. Per gli affidamenti effettuati attraverso l'utilizzo del MEPA, nell'ottica dello snellimento delle procedure amministrative, il RUP si limita all'acquisizione preventiva (prima di adottare la determinazione di cui all'art. 5) dei seguenti documenti:
 - la dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico, in conformità al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:
 - il possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'inesistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, di contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Pinerolo;
 - la presa visione, l'accettazione ed il rispetto degli obblighi di condotta contenuti del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e

del Codice di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, estesi ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione o la decadenza del contratto;

- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. necessari allo svolgimento del presente appalto;
- il DURC in corso di validità;
- la visura della CCIAA, ove si tratti di operatore economico iscritto, in cui verrà controllato che l'oggetto sociale dell'operatore economico corrisponda alla prestazione richiesta;
- il casellario informatico ANAC.

Non verranno effettuate ulteriori verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, considerato che i controlli sugli operatori economici, seppure a campione, sono stati effettuati per la loro iscrizione al Mercato Elettronico.

2. Per gli affidamenti effettuati al di fuori del MEPA, relativi a lavori o servizi la cui durata sia inferiore o uguale a 6 (sei) mesi, ovvero per forniture che si esauriscano in un'unica consegna effettuata non oltre un arco temporale di 6 (sei) mesi dall'affidamento, il RUP, si limita all'acquisizione preventiva (prima di adottare la determinazione di cui all'art. 5) della documentazione indicata al comma precedente.
3. Per gli affidamenti effettuati al di fuori del MEPA, relativi a lavori, servizi o forniture di durata superiore a 6 (sei) mesi, il RUP, oltre all'acquisizione preventiva (prima di adottare la determinazione di cui all'art. 5) della documentazione indicata al comma 1, deve sottoporre ad un controllo a campione le dichiarazioni sostitutive presentate dall'operatore economico con le modalità di cui al comma 4.
4. Il servizio POC, periodicamente, effettua un sorteggio pubblico delle dichiarazioni sostitutive inviategli dagli uffici, individuando quelle da sottoporre a controllo. Il numero di dichiarazioni sostitutive che ogni anno deve essere controllato è pari al 20% delle dichiarazioni pervenute.
5. La verifica degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti è sempre necessaria.

Art. 8

Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto, avviene secondo le seguenti forme:
 - per le procedure effettuate attraverso l'utilizzo del MEPA, secondo quanto in esso stabilito;
 - per le procedure effettuate autonomamente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche attraverso PEC;
 - per gli affidamenti dei servizi di patrocinio legale effettuati agli avvocati il cui importo sia superiore ad Euro 5.000,00, mediante la sottoscrizione di un disciplinare di incarico redatto sotto forma di scrittura privata.
2. Il contratto relativo ad un affidamento sottoposto alle verifiche a campione di cui all'art. 7, commi 3 e 4, dovrà contenere la seguente clausola *“qualora, a seguito di verifica della veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata per l'affidamento, attestante tra l'altro i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, sia accertata l'assenza di anche uno solo di tali requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto senza obbligo di pagamento alcuno, ad eccezione delle prestazioni già eseguite. In tal caso si procederà ad incamerare l'eventuale cauzione definitiva prestata e ad effettuare le segnalazioni previste dalla legge alle autorità competenti in merito, oltre alla richiesta di risarcimento di eventuali danni subiti.”*

3. Per i contratti di cui al presente provvedimento, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, non trova applicazione il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula.

Art. 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Alle procedure di acquisizione si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 10

Norme di comportamento

1. Gli operatori economici partecipanti alle procedure disciplinate dal presente provvedimento sono tenuti al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2. I dipendenti coinvolti in procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture dovranno attenersi al codice di comportamento adottato dall’Ente e sono tenuti a porre in essere comportamenti improntati ai principi di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori economici consultati e tenendo in considerazione l’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali di cui sono venuti a conoscenza.

Art. 11

Attestazione di regolare esecuzione

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nelle norme di legge, a seguito di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, sul conto dedicato dichiarato dall’operatore economico affidatario.

Art. 12

Oneri fiscali

1. Resta a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo o spesa, connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento di cui al presente provvedimento.

Art. 13

Norme transitorie - entrata in vigore

1. Gli elenchi di operatori economici (Albo fornitori) esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad essere utilizzati, in quanto compatibili con il Codice dei contratti e con le linee guida emanate dall’ANAC, fino alla costituzione dei nuovi elenchi aperti.
2. Il presente provvedimento entra in vigore dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Art. 14

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed alle Linee Guida emanate dall’ANAC.